

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 febbraio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 luglio 2017, n. 24.

Modifica al regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione di impianti termici. (17R00380). Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2017, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate). (17R00349). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2017, n. 27.

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente. (17R00436). Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2017, n. 28.

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria. (17R00438) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2017, n. 0165/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura). (17R00359). Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2017, n. 0166/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). (17R00360). Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2017, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese. (17R00361). Pag. 42



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 15.

Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012, n. 2 del 2017 e n. 4 del 2017. (17R00339) *Pag.* 44

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici. (17R00340) *Pag.* 45


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2017, n. 35.

Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 59/2009. (17R00399) *Pag.* 55

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" della Regione Basilicata, pubblicata sul Bur n. 21 del 30 giugno 2017. (17R00469) *Pag.* 57



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 luglio 2017, n. 24.

**Modifica al regolamento sulla prevenzione incendi e
sull'installazione e conduzione di impianti termici.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione
Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 25 luglio 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della
Giunta provinciale n. 789 del 18 luglio 2017;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Bolzano, 20 luglio 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00380

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA**

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2017, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio
2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2014

1. L'art. 2 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) “apparecchi per il gioco lecito”: gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);


b) “gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP)”: la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;

c) “sala da gioco”: l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del regio decreto n. 773/1931, nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a);

d) “sala scommesse”: l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto n. 773/1931;

e) “luoghi sensibili”:

- 1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- 2) i centri preposti alla formazione professionale;
- 3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;



- 4) gli impianti sportivi;
- 5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- 6) le strutture ricettive per categorie protette;
- 7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
- 8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;
- 9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
- 10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
- 11) le stazioni ferroviarie;

f) “installazione di apparecchi per il gioco lecito”: il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera *a)* alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

g) “concessionario”: l’operatore che possiede e fornisce alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera *a)*, ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, qualora lo stesso fornisca alle attività autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera *a)*;

h) “vetustà dell’apparecchio per il gioco lecito”: la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell’apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera *a)* rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;

i) “guasto dell’apparecchio per il gioco lecito”: il malfunzionamento irreparabile dell’apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera *a)* che lo rende inservibile al suo scopo.»

Art. 2.

Modifiche all’art. 5 della legge regionale n. 1/2014

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2014 le parole «attraverso lo strumento dei Piani di zona» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL)».

2. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2014 è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.»

3. Alla lettera *f)* del comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2014 dopo le parole «assistenziali adeguati» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l’istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l’orientamento ai servizi competenti».

4. Per le finalità previste dall’art. 5, comma 2, lettera *f)*, della legge regionale n. 1/2014, come modificato dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 95.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per l’anno 2017 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Dopo la lettera *g)* del comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2014 è aggiunta la seguente:

«*g-bis)* rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell’art. 88 del regio decreto n. 773/1931, indicazioni di buone pratiche sul gioco d’azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.»

7. Dopo il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2014 è inserito il seguente:


«*2-bis.* Il materiale predisposto ai sensi del comma 2, lettera *g-bis)*, è esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.»

8. Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2014 le parole «del marchio regionale “Slot-Free-FVG”, » sono sostituite dalle seguenti: «di un marchio regionale» e le parole «disinstallano apparecchi per il gioco lecito» sono sostituite dalle seguenti: «disinstallano volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito».

9. Dopo il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2014 è inserito il seguente:

«*3-bis.* La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell’ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d’azzardo patologico e l’Amministrazione regionale, con l’adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l’importo massimo straordinario di 5.000 euro.»

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all’art. 5, comma 3-*bis)*, della legge regionale n. 1/2014, come inserito dal comma 9, si fa fronte con la riprogrammazione dei fondi già previsti sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.



11. I commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 sono abrogati.

12. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 è sostituito dal seguente:

« 6. Ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.»

13. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 è inserito il seguente:

«6-bis. La legge di stabilità regionale può determinare a favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell'art. 6, comma 12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla relazione di cui all'art. 10, forme e misure di premialità aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente legislazione regionale.»

14. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 è abrogato.

15. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. È vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della Regione diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2014

1. L'art. 6 della legge regionale n. 1/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Competenze dei Comuni*). — 1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto n. 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili.

2. La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

3. Sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

4. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco

lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.

5. È altresì ammesso il nuovo contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) il nuovo contratto è stipulato dall'esercente su-bentrante con lo stesso concessionario;

b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto;

c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente;

d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati.


6. Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito e ognuna delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente. Nei casi di cui al comma 4, la comunicazione specifica le cause che rendono necessaria la sostituzione degli apparecchi.

7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono inoltrate allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

8. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito e delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è inoltrata al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto, o dal rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto. In caso di mancata comunicazione, la sostituzione dell'apparecchio si considera installazione del medesimo ai fini e per gli effetti di cui al comma 1.

9. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell'attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

10. A soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell'art. 2 e del comma 9 del presente articolo.



11. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta di scommesse.

12. I Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, temperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente.

13. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

14. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende sanitarie, mediante l'attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona (PDZ), per la prevenzione e il contrasto al GAP.

15. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali.

16. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio di cui all'art. 5, comma 3.

17. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

c) i riferimenti del numero verde regionale di cui all'art. 5, comma 2, lettera f).

18. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse.

19. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto n. 773/1931.

20. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto.

21. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano

le funzioni di vigilanza e controllo sui locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene svolta l'attività di cui al comma 1.».

Art. 4.

Inserimento degli articoli 8-bis e 8-ter nella legge regionale n. 1/2014

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 1/2014 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis (*Variazioni all'aliquota IRAP*). — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018 l'aliquota IRAP è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito. La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione. La riduzione di aliquota non si applica alle sale scommesse.


3. La riduzione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", di cui ai regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. I beneficiari di cui al comma 2, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i periodi di imposta di cui al comma 2, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis".

Art. 8-ter (*Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito*). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazio-



ne locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).».

2. Per le finalità previste dall'art. 8-ter della legge regionale n. 1/2014, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2014

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 le parole « di cui all'art. 6, commi 1, 3 e 8-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'art. 6, commi 1, 9 e 19, » e le parole «, nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni » sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 le parole « del divieto di cui all'art. 6, comma 8, è soggetta » sono sostituite dalle seguenti: « dei divieti di cui all'art. 6, commi 18 e 20, e la violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2-bis, e di cui all'art. 6, commi 6, 7 e 8, sono soggette ».

3. Al comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 le parole « di cui all'art. 6, comma 7-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'art. 6, comma 17, » e le parole « di cui all'art. 6, comma 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 è inserito il seguente:

« 2-ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni. ».

5. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 è sostituito dal seguente:

«3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'art. 6, comma 21. ».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2014

1. L'art. 10 della legge regionale n. 1/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Clausola valutativa). — 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;

b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;

c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'art. 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale;


d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'art. 5, comma 3;

e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'art. 8-bis e il numero delle attività interessate;

f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;

g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.

3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale. ».



Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall'art. 3, nei termini di seguito indicati:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse;

b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di qualsiasi altra attività.

2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2-ter dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014, come modificato dall'art. 5.

3. In sede di prima applicazione dell'art. 6, comma 10, della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall'art. 3, i Comuni pubblicano l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall'art. 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il requisito di cui all'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall'art. 2, non si applica ai procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è inserita la seguente:

« c-bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;».

6. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2006, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c-bis), che può applicarsi cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo».

7. In sede di prima applicazione, per la fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 8-bis della legge regionale n. 1/2014 nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2017.

8. Per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'esclusione delle sale scommesse, la riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 8-bis della legge regionale n. 1/2014 si applica a condizione che la

disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito sia effettuata almeno un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b) .

9. Il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 8-ter della legge regionale n. 1/2014, come inserito dall'art. 4, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ovunque ricorrono nella legge regionale n. 1/2014 le parole «Aziende per i servizi sanitari», le stesse sono sostituite dalle seguenti: «Aziende sanitarie».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00349

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2017, n. 27.

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 23 del 26 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

TITOLO I

NORME GENERALI


Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e lavorativa e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina la formazione e l'orientamento permanente all'interno del territorio regionale, nell'ambito dell'apprendimento permanente.



2. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la realizzazione di un sistema regionale dell'apprendimento permanente quale diritto a poter accedere, in ogni fase della vita, a un percorso educativo e formativo, nonché a un servizio di orientamento, che permetta l'individuazione e la messa in trasparenza del patrimonio formativo, professionale e culturale comunque acquisito, in un'ottica di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle conoscenze e competenze della persona.

Art. 2.

Principi e finalità generali

1. La Regione ispira la propria azione al principio della centralità della persona, valorizzandone l'autonomia e le attitudini individuali, nel rispetto delle differenze di forme e ritmi dell'apprendimento.

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale, nonché facilitare l'accesso ai relativi percorsi;

b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale;

c) rafforzare l'offerta formativa e orientativa complessivamente disponibile sul territorio regionale secondo un modello integrato e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico e sociale, quale misura cardine di politica attiva del lavoro;

d) favorire l'occupabilità della persona, con particolare attenzione ai soggetti a maggior rischio di esclusione lavorativa e sociale;

e) promuovere la mobilità territoriale della formazione, anche attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite;

f) perseguire l'allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal territorio e l'offerta formativa regionale, con particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale;

g) assicurare una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale;

h) garantire servizi di orientamento e informazione, definendone altresì gli standard;

i) favorire all'interno delle azioni formative di propria competenza lo sviluppo di adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro e di un'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP) articolata anche con modalità duale, tenuto conto del valore educativo e formativo dell'attività lavorativa;

j) tutelare attraverso apposite azioni formative la salute e la sicurezza della persona.

3. La partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo è gratuita. Per particolari tipologie di interventi, stabilite con il programma di cui all'art. 26, può essere richiesta agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse.

4. La Regione promuove un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro con un'offerta strutturata di formazione e orientamento permanente, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, consentendo la spendibilità delle conoscenze e delle competenze.

5. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto di autonomia e della normativa europea, statale e regionale, con la presente legge la Regione concorre altresì alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

6. Gli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP) tengono conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.

Art. 3.

Carta dei servizi

1. Con deliberazione della Giunta regionale la Regione adotta la Carta dei servizi di formazione e di orientamento permanente con la quale sono definiti gli standard qualitativi e i servizi dei soggetti affidatari delle attività di cui alla presente legge.

2. La Carta di cui al comma 1 in particolare indica i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalità di accesso, il diritto all'informazione sulle caratteristiche dell'offerta formativa e di orientamento regionale, nonché le eventuali forme di sostegno alla fruizione dei servizi erogati.

Art. 4.

Definizioni


1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) apprendimento permanente, qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;

b) apprendimento formale, il processo che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, anche in apprendistato, a norma del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), o di una certificazione riconosciuta;

c) apprendimento non formale, il processo caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

d) apprendimento informale, il processo che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle si-



tazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

e) formazione, l'insieme di interventi di istruzione e formazione professionale, formazione tecnica superiore e formazione permanente, finalizzati ad agevolare l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro delle persone attraverso l'accrescimento e il rafforzamento delle loro competenze;

f) orientamento permanente, il processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative;

g) istruzione e formazione professionale (IeFP), i percorsi previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);

h) istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), i percorsi formativi integrati le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

i) istituti tecnici superiori (ITS), gli istituti ad alta specializzazione tecnologica, le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

j) poli tecnico professionali, le strutture di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le quali costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema educativo innovativo ed integrato, in una logica di rete, con quello economico e produttivo;

k) patente di mestiere, il certificato che dichiara il raggiungimento di competenze richieste per l'esercizio di un mestiere specifico oppure per preparare specifiche figure professionali, secondo la vigente normativa in materia;

l) azione, una categoria di interventi aventi caratteri omogenei e finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi;

m) intervento, una specifica attività realizzata nell'ambito della formazione e dell'orientamento permanente;

n) EQF (Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente), il quadro oggettivo di riferimento europeo, funzionale a mettere in relazione i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni degli Stati

membri, di cui alla raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 maggio 2008;

o) cluster, il sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;

p) parco scientifico e tecnologico, l'organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate, il cui gestore è un soggetto giuridico di natura pubblica o privata o mista.

TITOLO II

RETI REGIONALI

DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Capo I

RETI REGIONALI DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 5.

Reti regionali dell'apprendimento permanente

1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del sistema dell'istruzione, della formazione, dei servizi per il lavoro e del sistema economico, di cui all'art. 6, al fine di sostenere e sviluppare un sistema regionale di formazione e di orientamento permanente.


2. Le reti regionali di cui al comma 1 rappresentano un elemento strategico di sviluppo del sistema dell'apprendimento permanente e hanno la finalità di:

a) sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio;

b) valorizzare e integrare i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi soggetti dell'offerta formativa regionale, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;

c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattività e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;

d) favorire l'integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo anche attraverso la qualificazione professionale;



e) favorire, anche attraverso il Tavolo di cui all'art. 6, comma 3, la cooperazione tra gli enti di formazione accreditati, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili sul territorio regionale, anche con riferimento al personale docente e alle attrezzature e ai macchinari funzionali allo svolgimento delle attività formative;

f) realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Art. 6.

Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente

1. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali di cui all'art. 5 concorrono, ai sensi della normativa statale e previo accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, le università e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di ricerca, i servizi per il lavoro, i servizi di orientamento permanente e l'osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

2. La Regione coinvolge altresì le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cluster e i parchi scientifici e tecnologici regionali, le università della terza età, le scuole e gli istituti di musica con finalità professionali, gli enti locali della Regione, nonché ogni altro soggetto ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze e competenze.

3. È costituito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente, cui partecipano la Regione, gli enti di formazione accreditati, le Università, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore, le Fondazioni ITS e i CPIA.

4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo relativo alle modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali di cui all'art. 5 e di collaborazione tra le parti, nonché le modalità di costituzione del Tavolo di cui al comma 3.

Art. 7.

Rapporto con il sistema nazionale dell'apprendimento permanente

1. La Regione garantisce la collaborazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e le Province autonome attraverso gli organismi tecnici e istituzionali previsti a livello nazionale, per assicurare le funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo nell'ambito dell'apprendimento permanente individuate all'interno degli accordi vigenti a livello nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove ogni forma di intesa e di cooperazione utile al migliore perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

TITOLO III

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

Capo I

ORIENTAMENTO PERMANENTE

Art. 8.

Sistema dell'orientamento permanente

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione pubblica dell'orientamento permanente quale parte integrante dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, e quale strumento trasversale indispensabile ai fini della strategia dell'apprendimento permanente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, promuove il sistema dell'orientamento permanente, quale insieme di servizi integrati che, nel territorio regionale, accompagni il pieno sviluppo della persona, anche ai fini occupazionali e tenuto conto dei cambiamenti sociali. Il sistema dell'orientamento permanente assicura la qualità e il miglioramento continuo dei servizi, sulla base dei bisogni della persona.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati gli standard tecnici dei servizi di orientamento.

Art. 9.

Servizio regionale per l'orientamento permanente

1. La Regione, esercitando le funzioni di sistema, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti che vi operano, promuove il coordinamento dei servizi di orientamento permanente sul proprio territorio, al fine di assicurare la presenza delle funzioni di orientamento educativo, informativo, di consulenza e di accompagnamento.

2. Nell'ambito del sistema dell'orientamento permanente e dei compiti di cui al comma 1, la Regione eroga attraverso proprie strutture servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e promuove lo sviluppo delle competenze trasversali e di gestione della carriera professionale della persona. Nell'esercizio di tale funzione la Regione può avvalersi del supporto degli enti e dei soggetti di cui all'art. 8.

3. Nel sistema delle istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena, i servizi di cui al comma 2 sono erogati anche in lingua slovena.

4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato un programma triennale, con eventuale aggiornamento annuale, con cui sono definiti gli interventi e le azioni per lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi di orientamento permanente.



Capo II
FORMAZIONE

Sezione I
SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Art. 10.

Sistema regionale della formazione

1. Il sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio, è parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente e persegue le finalità della presente legge attraverso una serie di azioni a carattere formativo e azioni a carattere non formativo ad esse ausiliarie.

2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti accreditati presenti sul territorio.

3. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione competente, sono definiti le modalità e i termini di presentazione, di approvazione, di selezione, di realizzazione e di finanziamento delle azioni a carattere formativo e a carattere non formativo di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19.

4. Nell'attuazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale tiene conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.

Art. 11.

Azioni formative

1. Le azioni formative riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione tecnica superiore e la formazione permanente, nonché la formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale.

Art. 12.

Istruzione e formazione professionale

1. La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, l'offerta di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 81/2015, finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, la Regione è autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attività regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena, garantendone la sostenibilità economica.

3. Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale

consente di accedere alla formazione terziaria accademica e non accademica secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'ordinamento delle attività formative, comprensivo degli standard formativi e professionali e degli standard per la predisposizione degli esami di fine percorso, mediante l'emanazione di apposite Linee guida.

Art. 13.

Formazione tecnica superiore

1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, e con riferimento anche ai fabbisogni formativi che emergono dai settori produttivi locali, la Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS e di IFTS.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere integrati da un'offerta regionale complementare di formazione post diploma, finalizzata all'acquisizione di un attestato di qualificazione professionale e rivolta a cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), promuove apposite iniziative dirette alla valorizzazione del contratto di apprendistato finalizzato alla certificazione di specializzazione tecnica superiore e al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 81/2015.

Art. 14.


Formazione permanente

1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in età attiva tenuto conto del titolo di studio e indipendentemente dalla condizione lavorativa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una durata variabile e sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze funzionali a favorire l'occupabilità e la cittadinanza attiva delle persone.

3. La Regione promuove interventi di formazione imprenditoriale e manageriale diretti a favorire la creazione di nuove imprese, a facilitare i processi di ricambio generazionale e a rafforzare la capacità organizzativa e gestionale delle imprese.

4. Rientrano nella formazione permanente anche gli interventi formativi realizzati nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del decreto legislativo 81/2015, quelli finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere e quelli rivolti ai docenti, ai tutor e ai coordinatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 12 e degli interventi di formazione.



Art. 15.

Formazione per persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale

1. La Regione promuove interventi formativi in favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene interventi di formazione rivolti a:

- a) persone sottoposte a esecuzione penale;
- b) persone con disabilità;
- c) persone con problemi di dipendenza;
- d) persone in carico ai servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;
- e) persone migranti;
- f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.

Art. 16.

Esami finali

1. Tutte le azioni formative di cui alla presente sezione si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite attraverso gli interventi realizzati.

2. Con regolamento regionale sono definite, nel rispetto della normativa statale, la composizione delle commissioni d'esame, le modalità di ammissione agli esami, le modalità di svolgimenti degli stessi e la tipologia di attestazione rilasciata.

Art. 17.

Azioni non formative

1. Le azioni a carattere non formativo si suddividono in azioni di accompagnamento e in azioni di sistema.

2. Le azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle azioni formative e ricomprendono interventi finalizzati all'effettivo esercizio del diritto allo studio degli allievi che partecipano ai percorsi di IeFP, interventi di tutoraggio pedagogico, nonché il sostegno alla partecipazione agli interventi formativi da parte dei soggetti di cui all'art. 15.

3. Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attività di studio, analisi, ricerca, valutazione, progettazione e coordinamento tecnico-amministrativo di operazioni complesse, nonché attraverso attività a carattere seminariale su temi specifici di interesse professionale.

4. Al fine di promuovere e sviluppare l'innovazione e la qualità dei processi formativi, le azioni di cui al comma 3 comprendono anche interventi diretti a favorire la partecipazione dei soggetti accreditati a progetti o programmi europei o nazionali.

5. Le azioni non formative possono essere svolte anche da soggetti non accreditati.

Art. 18.

Fornitura di attrezzature e macchinari

1. La Regione può finanziare la fornitura e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali in via prioritaria allo svolgimento dell'attività formativa di istruzione e formazione professionale da parte degli enti accreditati.

2. Con regolamento regionale sono definite le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1.

Art. 19.

Selezione degli interventi

1. La selezione degli interventi di cui alla presente sezione e dei soggetti che li attuano avviene attraverso l'emanazione di avvisi pubblici o di bandi di gara con decreto del responsabile della struttura regionale competente.

2. Nel caso di interventi aventi natura complessa e prolungata nel tempo, l'avviso pubblico può riguardare la selezione preventiva di uno o più soggetti a cui affidare successivamente lo svolgimento degli interventi.

3. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente sono impartite ai soggetti individuati al comma 2 le indicazioni operative relative alla modalità e ai termini di presentazione e gestione delle operazioni già previste nell'avviso pubblico di cui al comma 2.

Sezione II

RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE

Art. 20.

Certificazione delle competenze acquisite


1. La Regione realizza, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, un sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida operative per l'effettuazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per l'individuazione dei soggetti titolari.

Art. 21.

Repertorio delle qualificazioni regionali nel quadro nazionale

1. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposto e aggiornato il Repertorio delle qualificazioni regionali in maniera funzionale alla correlazione e all'inclusione nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).



2. Il Repertorio delle qualificazioni regionali costituisce il riferimento per la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale di cui all'art. 20 e, laddove previsto dalle disposizioni regionali, per la programmazione didattica delle azioni formative di cui all'art. 11 e per la certificazione delle competenze acquisite in tale ambito.

Sezione III

ACCREDITAMENTO

Art. 22.

Soggetti affidatari degli interventi formativi

1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accREDITAMENTO:

a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;

c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale;

d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;

e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;

f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

g) applicazione al personale che opera nel sistema di formazione professionale, non rientrante all'interno della previsione di cui alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza, o altro più favorevole al lavoratore, che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;

h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accREDITAMENTO viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente;

i) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;

j) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;

k) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;

l) prevalenza dell'attività formativa desumibile dal bilancio;

m) presenza di un sistema di gestione della qualità;

n) livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative finanziate;

o) affidabilità morale e professionale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma;

p) per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale.

2. Non sono tenuti all'accREDITAMENTO gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte esclusivamente al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.

3. Le Università, le fondazioni degli Istituti tecnici superiori, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore e i Centri permanenti per l'istruzione agli adulti (CPIA) non sono soggette ad accREDITAMENTO e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi.

4. Ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, il requisito di cui al comma 1, lettera l), non si applica agli enti che realizzano prevalentemente attività formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio.

Art. 23.

Modalità di accREDITAMENTO e procedure di controllo

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'art. 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accREDITAMENTO e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'art. 22, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accREDITAMENTO viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente, e di rilascio dell'accREDITAMENTO da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO di cui all'art. 25.


2. Nel corso del periodo di validità dell'accREDITAMENTO la permanenza dei requisiti è accertata dal responsabile della struttura regionale competente mediante controlli amministrativi e in loco, anche a campione.

Art. 24.

Elenco dei soggetti accREDITATI

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accREDITATI per la realizzazione degli interventi formativi di cui alla presente legge.

2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio i soggetti accREDITATI nell'elenco di cui al comma 1, pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione, con evidenza di quelli che erogano servizi formativi in lingua slovena.



Art. 25.

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. I soggetti di cui all'art. 22 sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli utenti, nonché degli obblighi da questi derivanti e stabiliti con i regolamenti di cui agli articoli 10 e 23, inerenti il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 22 e il regolare svolgimento degli interventi.

2. La sospensione dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 e dai regolamenti di settore vigenti in materia di utilizzo dei fondi per la formazione professionale, tale da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate;

b) ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.

3. La sospensione produce l'effetto di precludere, per un periodo di tre mesi, la possibilità da parte dei soggetti accreditati di presentare proposte progettuali su bandi di gara e avvisi emanati dalla Regione in materia di formazione.

4. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;

b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti;

c) comportamenti tali da compromettere la realizzazione dell'attività formativa prevista o l'efficiente ed efficace svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui alla presente sezione, o tali da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate.

5. Nei casi di revoca dell'accreditamento, la Regione si riserva la facoltà di consentire la conclusione degli interventi formativi in corso, confermandone il finanziamento, oppure, ove possibile, ne affida la realizzazione a un diverso soggetto accreditato.

6. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'art. 24.

7. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTO,
RENDICONTAZIONE, CONTROLLO,
VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E
MONITORAGGIO*Capo I*

PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI

Art. 26.

Programmazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono, nell'ambito dell'apprendimento permanente.

2. Il programma di cui al comma 1, in coordinamento con i rispettivi documenti programmatori regionali, statali ed europei, in particolare quelli inerenti i fondi strutturali e di investimento, indica le linee di intervento regionale da attuare nel successivo triennio di riferimento e può essere soggetta ad aggiornamento.

3. Il programma di cui al presente articolo è definito privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali, sentito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'art. 6, comma 3.

4. I soggetti coinvolti nella concertazione di cui al comma 3 possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione e orientamento permanente.

Art. 27.

Analisi dei fabbisogni

1. La Regione, attraverso i propri servizi, rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente, in collaborazione con gli enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali.

2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono oggetto di analisi e valutazione ai fini del programma di cui all'art. 26.

Capo II

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 28.


Modalità di finanziamento

1. La Regione, sulla base del programma di cui all'art. 26, finanzia gli interventi di cui alla presente legge mediante risorse proprie e fondi statali ed europei.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati:

a) a costi reali, in caso di rimborsi effettuati sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta;

b) a costi semplificati, laddove il finanziamento sia erogato secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario.



3. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le voci dei costi reali e dei costi semplificati ammissibili di cui al comma 2, i parametri di costo e i relativi aggiornamenti biennali, nonché le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi e della relativa rendicontazione.

Art. 29.

Accesso ai fondi statali ed europei

1. In presenza di interventi finanziati anche parzialmente tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea si applicano le regole che disciplinano la gestione dei fondi medesimi.

2. Per gli interventi finanziati esclusivamente con fondi regionali e statali, con il programma di cui all'art. 26 sono individuate per ogni specifico intervento la modalità di finanziamento e le rispettive voci di costo di cui all'art. 28.

Art. 30.

Erogazione anticipata dei finanziamenti

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, su richiesta del beneficiario e previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, i finanziamenti per gli interventi di cui alla presente legge possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 95 per cento dell'importo totale dopo l'avvio dell'attività.

2. Per gli interventi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 12, comma 1, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 per cento del finanziamento dopo l'avvio dell'attività e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste.

Art. 31.

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 28, comma 1, devono presentare il relativo rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'intervento finanziato si è concluso.

2. È fatta salva la facoltà del responsabile della struttura regionale competente di stabilire con decreto termini diversi, in relazione alla specificità degli interventi o alla tipologia di finanziamento, con particolare riferimento ai fondi strutturali.

Art. 32.

Controlli

1. La Regione effettua il controllo didattico, amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ul-

timo. La Regione verifica inoltre il rispetto dei vincoli di destinazione e, in generale, degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti beneficiari.

2. La frequenza e le modalità dei controlli sono disciplinate con decreto del responsabile della struttura regionale competente, nel rispetto della vigente normativa regionale, statale ed europea.

3. Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.

4. Qualora, a seguito del controllo, l'Amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei finanziamenti concessi.

Capo III

VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO

Art. 33.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento permanente.

2. La Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 35, predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui al Titolo II, le eventuali criticità emerse in sede di programmazione, nonché il grado di coordinamento e integrazione ottenuto.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.


Art. 34.

Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente

1. Al fine di rendere effettive le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale di un sistema informativo interconnesso con quello dei servizi per il lavoro e funzionale alle attività di orientamento permanente, di formazione e di certificazione delle competenze.

2. È garantita la conservazione delle informazioni e dei dati raccolti in elenchi debitamente tenuti presso la struttura regionale competente.

3. La Regione utilizza le informazioni e i dati di cui al presente articolo per le proprie finalità istituzionali e ne consente la tracciabilità e la consultazione da parte dei destinatari degli interventi, al fine di avere evidenza dei percorsi effettuati, degli esiti occupazionali e delle competenze acquisite, nonché per il riconoscimento e la spendibilità dei percorsi stessi. L'accesso può essere altresì consentito ai soggetti di cui all'art. 22 per le finalità della presente legge.



4. È assicurato lo scambio di informazioni e di dati tra il sistema informativo di cui al comma 1 e i rispettivi sistemi previsti in ambito regionale, nazionale ed europeo, in particolare con le anagrafi delle istituzioni scolastiche, della popolazione residente e degli studenti previste dalle specifiche normative di settore.

5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore.

Art. 35.

Monitoraggio del sistema della formazione e dell'orientamento permanente

1. Fatta salva la disciplina europea in materia di fondi strutturali e di investimento, la Regione garantisce attraverso le proprie strutture competenti un efficace sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione e di orientamento permanente, di misurazione dei risultati e di riscontro degli esiti occupazionali degli interventi stessi.

2. Gli esiti delle attività di cui al comma 1, documentati mediante apposite relazioni periodiche, assicurano un costante e continuo adeguamento dell'azione regionale in materia di formazione e di orientamento permanente e costituiscono la base della relazione di cui all'art. 33.

3. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Aiuti di Stato

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.

Art. 37.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale);

b) l'art. 68 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

c) gli articoli 34 e 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);

d) l'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (Legge finanziaria 1986);

e) la legge regionale 1 giugno 1987, n. 16 (Norme integrative e modificative della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76);

f) gli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);

g) la legge regionale 26 agosto 1991, n. 35 (Modifiche ed integrazioni all'ordinamento della formazione professionale);

h) il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale);

i) l'art. 123 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

j) il comma 3 dell'art. 77 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

k) l'art. 169 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);

l) l'art. 27 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

m) il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

n) il comma 65 dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);


o) il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, correlazioni all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

p) l'art. 7 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);

q) l'art. 14 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro);

r) il comma 16 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

s) il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).



Art. 38.

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:

a) decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Legge regionale n. 76/1982 , recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche);

b) decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2010, n. 76 (Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea, ai sensi dell' art. 17, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76);

c) decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 140 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell' art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale));

d) decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140 (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell' art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)).

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

3. Agli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all' art. 9, comma primo, lettera f) della legge regionale 76/1982 continua ad applicarsi il vincolo di destinazione previsto dall'art. 10, ottavo comma della medesima legge regionale.

4. I requisiti di cui all'art. 22, comma 1, lettere g) e l), devono essere posseduti entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 235.000 euro suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2018 e 110.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità di cui all'art. 12 è autorizzata la spesa complessiva di 23.910.371,20 euro suddivisa in ragione di 8.468.749,20 euro per l'anno 2018 e 15.441.622,00 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità di cui all'art. 14, commi 1, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.


6. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità di cui all'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

9. Per le finalità di cui all'art. 18, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo di nuova istituzione).

10. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo 5271).



Art. 40.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 luglio 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00436

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2017, n. 28.

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 23 del 26 luglio 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 32 (DISCIPLINA E PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1995

1. All'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica del Friuli Venezia Giulia), le parole «regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento CEE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91».

Art. 2.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è abrogato.

Art. 3.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 32/1995

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 32/1995 le parole «Detti produttori non hanno più diritto ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 12.» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 32/1995

1. All'articolo 9 della legge regionale 32/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 9 le parole «nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41» sono soppresse.

Art. 5.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 32/1995

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32/1995 le parole «regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 3669/93, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, nonché quelle previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995

1. L'articolo 12 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. Interventi a favore dell'agricoltura biologica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per abbattere i costi sostenuti dalle aziende agricole biologiche o in conversione biologica con sede operativa in regione per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, riferite alla superficie agricola utilizzata (SAU) situata in regione.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.



3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica svolte a favore delle aziende di cui al comma 1 che:

a) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;

b) non sono imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;

c) risultano iscritte nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4.

4. Gli aiuti di cui al comma 1:

a) non sono cumulabili con altri aiuti ottenuti per i medesimi costi;

b) non possono essere concessi per i costi dei controlli effettuati direttamente dalle aziende;

c) possono essere concessi per i costi dei controlli che la legislazione dell'Unione europea prevede siano sostenuti dalle aziende, purché sia quantificato il relativo ammontare.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dagli Organismi di cui all'articolo 7 con riferimento ai costi da sostenere nell'anno successivo e sono corredate:

a) dell'elenco delle aziende interessate, distinte in microimprese, piccole o medie imprese;

b) del preventivo di spesa per ciascuna azienda, con la descrizione delle attività di controllo previste, l'indicazione dei costi totali fra cui va messa in evidenza l'eventuale quantificazione dei costi di cui al comma 4, lettera c), e dell'importo richiesto a titolo di aiuto;

c) delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dai legali rappresentanti di ciascuna azienda con cui si attesta di non aver chiesto altri aiuti per le medesime spese e di non essere destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventive, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.»

Art. 7.

Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 32/1995

1. L'articolo 19 della legge regionale 32/1995 è abrogato.

Art. 8.

Norme transitorie relative all'articolo 12 della legge regionale 32/1995

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6, le domande di contributo sono presentate entro il 31 agosto 2017 con riferimento alle spese da sostenere nell'anno in corso a decorrere dall'1 settembre 2017.

Art. 9.

Norme finanziarie relative alla legge regionale 32/1995

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N.25 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

Art. 10.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/1996

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole «nella provincia di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area territoriale Giuliana di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)».

Art. 11.


Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 25/1996

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole «alle Comunità montane ed alle Province» sono soppresse.

Art. 12.

Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 17 della legge regionale 25/1996 è abrogato.



Art. 13.

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25/1996 le parole «sentite l'Unione Province Italiane (UPI) e» sono sostituite dalla seguente: «sentita».

Art. 14.

Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 19 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

Art. 15.

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25/1996 le parole «degli articoli 15 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15».

Art. 16.

Norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996

1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 25/1996 al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1999, N. 23
(DISCIPLINA DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE
E COMMERCIO DEI TARTUFI)

Art. 17.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dal Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia».

Art. 18.

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23/1999 le parole «della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia».

Art. 19.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23/1999 le parole «un piano di conservazione delle tar-

tufae, da sottoporre al parere della Provincia.» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune un piano di conservazione delle tartufae, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia.».

Art. 20.

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/1999

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta.».

Art. 21.

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999 dopo le parole «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia.».

Art. 22.

Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23/1999 le parole «Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia provvede».

Art. 23.

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 le parole «predisposto dalla Regione.» sono sostituite dalle seguenti: «adottato con provvedimento del Servizio dell'Agenzia competente in materia.».

Art. 24.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/1999


1. All'articolo 15 della legge regionale 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.».



Art. 25.

Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 23/1999

1. L'articolo 16 della legge regionale 23/1999 è abrogato.

Art. 26.

Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia».

Art. 27.

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23/1999 le parole «agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale» sono sostituite dalle seguenti: «al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale».

Art. 28.

Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 23/1999

1. L'articolo 19 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;

b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;

c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;

d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;

e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;

f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;

g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;

h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;

i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;

j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 8 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro.

2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.

3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984.»


Art. 29.

Norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 23/1999, come aggiunto dall'articolo 24, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dall'articolo 28, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.



Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

Art. 30.

Criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP

1. I criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.

Art. 31.

Riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007-2013

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, tutelando la libera iniziativa delle imprese e garantendo l'efficacia dell'uso delle risorse pubbliche, la durata decennale del vincolo di destinazione prevista, per la misura 121- ammodernamento delle aziende agricole, la misura 123 azione 1 - accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli, la misura 312 - sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese e la misura 410 - strategie di sviluppo locale, nei provvedimenti attuativi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è ridotta a cinque anni decorrenti dalla data della decisione individuale di finanziamento.

2. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, gli Uffici attuatori e i Gruppi di azione locale competenti per le Misure interessate comunicano ai beneficiari la modifica della durata del vincolo.

Art. 32.

Misura 11 Programma di sviluppo rurale 2014-2020

1. Ai fini del pagamento delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento presentate a valere sulla misura 11 - agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si considerano valide per eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata le seguenti tipologie di conduzione riportate nel fascicolo aziendale: «Proprietà», «Affitto», «Altra forma» e «Estensione inferiore 5.000 mq comune montano (DL 24.06.2014 n. 91)».

Art. 33.

Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR

1. Per garantire l'operatività dei Gruppi di azione locale le cui strategie di sviluppo locale sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, nelle more dei rimborsi da parte

dell'organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014- 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai suddetti Gruppi l'aiuto previsto dalla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del Programma.

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i Gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione entro quindici giorni dal ricevimento degli accreditamenti disposti a loro favore dal medesimo organismo con riferimento alla sottomisura 19.1 senza la presentazione di garanzie, in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. I Gruppi di azione locale presentano domanda di erogazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'aiuto è concesso e liquidato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'importo massimo di 35.000 euro alle condizioni definite dall'«Invito a presentare le domande di sostegno» approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 24 febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'8 marzo 2017.

5. Alla domanda di cui al comma 3 è allegata la rendicontazione della spesa secondo le modalità indicate dal Capo IV dell'«Invito a presentare le domande di sostegno» di cui al comma 4.

6. Nei confronti dei Gruppi di azione locale, già beneficiari del finanziamento previsto dall'articolo 74 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il Servizio coordinamento politiche per la montagna assicura la restituzione delle somme erogate mediante compensazione contestuale all'adozione dell'atto di concessione e liquidazione.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 175.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

9. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 sono accertate e rimosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

10. Al comma 5 dell'articolo 74 della legge regionale 4/2016 la data «30 giugno 2017» è sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2017».



Art. 34.

Contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco

1. Al fine di sostenere la candidatura del «Paesaggio rurale Collio (ITA)/Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio» presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per il completamento, da parte del Comitato tecnico scientifico pluridisciplinare, dello studio preliminare rivolto ad inserire il predetto Paesaggio rurale nella «Tentative List» nazionale.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, il Comune di Cormons, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata del programma delle attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Art. 35.

Disposizioni relative alla legge regionale 15/2000

1. Per le domande presentate entro il mese di aprile 2017, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), l'ammissibilità a contributo e la quantificazione della spesa ammissibile sono determinate applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. (Regolamento di esecuzione della LR 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione). Le risorse disponibili sono ripartite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle spese ammissibili.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 273.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 36.

Conferma di contributo concesso per la ristrutturazione della casera di malga Valinis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 5, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), al Comune di Meduno con il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo RAF9/2904 di data 17 ottobre 2007 per la ristrutturazione della casera di malga Valinis, con la diversa finalità afferente il riattamento della viabilità di accesso alla malga medesima.

2. La conferma del contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di domanda da presentarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata degli elaborati grafici, della relazione descrittiva delle opere da realizzare con l'indicazione delle relative tempistiche e del quadro economico. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.

Art. 37.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 80/1982

1. Al comma secondo dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), dopo le parole «altre leggi statali o regionali» sono inserite le seguenti: «ovvero di normativa dell'Unione europea».

Art. 38.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 28/2002

1. All'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 5 le parole «totalmente o prevalentemente» sono soppresse;

b) al comma 7 le parole «; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare.» sono sostituite dalle seguenti: «e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco;».

2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28/2002, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica a decorrere dai rinnovi dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica o, se precedenti, a decorrere dalle adunanze convocate per la sostituzione dei componenti eletti in rappresentanza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale 28/2002.



Art. 39.

Delegazioni a favore dei Consorzi di bonifica

1. Nel caso di delegazioni amministrative intersoggettive a favore dei Consorzi di bonifica l'erogazione del finanziamento avviene all'atto della delegazione nella misura del 100 per cento dell'importo a carico della Regione.

Art. 40.

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2016

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, il Programma di Sviluppo Rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi, previa consultazione sullo schema di accordo di finanziamento dell'Avvocatura della Regione per il parere legale e della Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.»

Art. 41.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6/2010

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 42.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2015

1. Al comma 81 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assesamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «I Consorzi di Bonifica sono autorizzati a rendicontare, nei limiti del finanziamento complessivo, tutte le spese sostenute connesse con l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili; tali spese possono essere rappresentate in una voce a sé stante del quadro economico della rendicontazione finale.»

Art. 43.

Abrogazioni in materia di agricoltura

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);

b) l'articolo 22 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

c) l'articolo 29 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

d) la legge regionale 27 maggio 1997, n. 22 (Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura);

e) l'articolo 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

f) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

g) il comma 57 quinquies dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Legge finanziaria 2004);

h) il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

i) l'articolo 29, l'articolo 40, la lettera j) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

l) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino);

m) l'articolo 18 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

n) il comma 102 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.



TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RISORSE FORESTALI

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1988, N. 34
(NORME PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA)

Art. 44.

*Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale 34/1988*

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 catasto delle valanghe

1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di valanghe, individua le zone percorse da valanghe cadute, osservate e rilevate.

2. Il catasto è il sistema informativo dinamico finalizzato al censimento dei fenomeni valanghivi che interessano il territorio regionale, mediante la raccolta delle informazioni su schede comprendenti dati e informazioni cartografiche ed iconografiche, fra cui gli standard stabiliti dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA).

3. Il catasto di cui al comma 2 descrive l'evoluzione dei siti valanghivi della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga di cui all'articolo 3.».

Art. 45.

*Sostituzione dell'articolo 3
della legge regionale 34/1988*

1. L'articolo 3 della legge regionale 34/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga

1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.

2. La CLPV è approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.

4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

Art. 46.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/1988

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 34/1988 le parole «Direzione regionale della pianificazione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di tutela geologica,» e le parole «Direzione regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di valanghe».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9
(NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI)

Art. 47.

Modifica all'articolo 29 della legge regionale 9/2007

1. Il comma 3 bis dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

Art. 48.

Modifica all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

«5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi:

a) fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa;

b) fino all'80 per cento della spesa sostenuta per la redazione dei piani di gestione associata dei terreni conferiti dai soci ai fini dell'articolo 86 bis, comma 2.».

Art. 49.

*Inserimento dell'articolo 86 bis
nella legge regionale 9/2007*

1. Dopo l'articolo 86 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

«Art. 86 bis associazioni fondiarie

1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.


2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere al fine di:

a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;

c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;

d) favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86.».



3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

4. Le associazioni fondiari sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

5. L'ordinamento delle associazioni fondiari è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiari.

7. La Regione riconosce alle associazioni fondiari la qualità di soggetto operatore ai fini di cui alla legge regionale 10/2010.».

Art. 50.

Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 88 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:

a) la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento;

b) in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentatività sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione generale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;

b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;

c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;

d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.».

Art. 51.

Modifica all'articolo 89 della legge regionale 9/2007

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 89 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

«2 ter. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali può ricorrere a servizi di assistenza e consulenza in materia di lavoro, in particolare, per la gestione del personale operaio e per le procedure relative all'integrazione contrattuale di cui all'articolo 88, comma 4 bis, e alla conciliazione di cui al comma 1.».

Art. 52.

Modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007

1. Il comma 8 dell'articolo 92 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

«8. La Direzione centrale competente è autorizzata a disporre la sospensione dei lavori:

a) nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA;

b) nei casi in cui si accerti che il direttore dei lavori non è stato individuato, ove previsto ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).».

Art. 53.

Norme finanziarie relative alla legge regionale 9/2007

1. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 5 bis, della legge regionale 9/2007, come introdotto dall'articolo 48, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.



Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

Art. 54.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 10/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole «e gli importi previsti» sono sostituite dalla seguente: «previste» e le parole «oggetto di adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate o equiparate».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 32
(ESERCIZIO DELLA PESCA DI MESTIERE NELLE ACQUE INTERNE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Art. 55.

*Sostituzione dell'articolo 1
della legge regionale 32/1993*

1. L'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 ambito di applicazione

1. La pesca di mestiere è l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in via esclusiva o prevalente, consistente:

a) nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, al fine della loro commercializzazione;

b) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

c) nelle attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012, purché non prevalenti rispetto a quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), ad eccezione degli apparecchi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca di mestiere.».

Art. 56.

*Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale 32/1993*

1. L'articolo 2 della legge regionale 32/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 esercizio della pesca di mestiere

1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche ai pescatori in possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività di pesca professionale.

2. I titolari delle licenze di pesca di categoria A rilasciate dalla Regione sono iscritti nell'Elenco regionale dei pescatori di mestiere nelle acque interne, istituito presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.

3. La licenza di pesca di categoria A è rilasciata ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), senza verifica dei requisiti di cui al comma 1.

4. I pescatori di mestiere in acque interne che intendono esercitare tale attività mediante l'utilizzo di imbarcazioni provvedono alla loro iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione tenuti dalla Direzione centrale competente in materia di trasporti.

5. I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 3 possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, la Regione può promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni.

7. Con uno o più regolamenti sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.».

Capo II


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N.31
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA)

Art. 57.

Modifica all'articolo 02 della legge regionale 31/2005

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituita dalla seguente:

«*c)* attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva.».



Art. 58.

1. All'articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

«1 quater. Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento:

a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;

b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;

c) alle modalità di impiego degli attrezzi;

d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca.»;

b) al comma 3 le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo» e le parole «, dai Corpi di vigilanza provinciale» sono soppresse.

Art. 59.

Norme finanziarie relative alla legge regionale 31/2005

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 quater, della legge regionale 31/2005, come inserito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE

Art. 60.

Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura

1. In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, preposta a dare pareri su schemi di leggi e regolamenti regionali, piani di gestione, programmi, provvedimenti, progetti e interventi concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone.

2. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito Commissione consultiva, è costituita con deliberazione della Giunta regionale su pro-

posta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) il direttore del Servizio regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale o suo delegato;

d) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

e) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Università di Trieste;

f) un esperto di itticoltura e acquacoltura designato dall'Università di Udine;

g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale, rappresentative a livello nazionale;

h) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

i) i Comandanti delle Capitanerie di porto territorialmente competenti o loro delegati, previa intesa con le Capitanerie medesime;

j) i direttori dei mercati ittici di Trieste, di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati.


3. Il Presidente può invitare alle sedute, a titolo consultivo, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti e associazioni operanti negli specifici settori.

4. La Commissione consultiva è convocata dal Presidente anche su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e i), o di un terzo dei componenti. La Commissione consultiva è convocata almeno sette giorni prima del giorno della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute della Commissione consultiva sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente stabilisce, con proprio provvedimento, i casi e le modalità per la consultazione scritta dei componenti. La Direzione centrale competente assicura l'attività di segreteria.

5. Per la trattazione di questioni specifiche attinenti un unico compartimento marittimo, la Commissione consultiva può essere convocata nella forma delle seguenti sottocommissioni che operano nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4:

a) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Trieste, composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Trieste e dal direttore del mercato ittico di Trieste o loro delegati;

b) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Monfalcone composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Monfalcone, dai direttori dei mercati ittici di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati.



6. La partecipazione ai lavori della Commissione consultiva e delle sottocommissioni avviene a titolo gratuito.

7. I commi da 69 a 73 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

8. Fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al presente articolo continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone istituite ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 73, della legge regionale 1/2005.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA

Capo I

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI

CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA

Art. 61.

Finalità

1. Al fine di consentire che, nei casi diversi da quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le carni di fauna selvatica da destinare alla commercializzazione siano lavorate nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, la Regione promuove l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia in ciascuna delle aree del territorio regionale in cui risultano più numerosi gli abbattimenti realizzati dai cacciatori e in attuazione dei provvedimenti di deroga di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di adeguamento dei macelli e dei centri di sezionamento esistenti necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria «centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia» ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Art. 62.

Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo

1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'articolo 61:

a) i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano disponibilità dell'immobile in cui si trova il macello per almeno sei anni;

b) i gestori di centri di sezionamento che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di

cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano la disponibilità dell'immobile in cui si trova il centro di sezionamento per almeno sei anni;

c) le pubbliche amministrazioni proprietarie di macelli o centri di sezionamento, ancorché prive del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo per gli impianti situati entro la perimetrazione delle seguenti aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che risultano corrispondere alle aree con gli abbattimenti più numerosi:

a) area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti friulane;

b) area Carnia;

c) area Gemonese e area Torre;

d) area Natisone e area Collio - Alto Isonzo;

e) area Giuliana.

Art. 63.

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della seguente documentazione:


a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento in cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto e le caratteristiche del progetto che consentono di attribuire i punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b);

b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento;

c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto il contributo;

d) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per sei anni dalla data di presentazione della domanda di contributo e dichiarazione di impegno a gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

e) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004;



f) dichiarazione di impegno a garantire, per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004, la possibilità del conferimento della selvaggina uccisa a caccia al centro di lavorazione delle carni durante i giorni e gli orari dell'attività venatoria e durante l'attività di abbattimento in attuazione dei provvedimenti di deroga e dei piani di controllo.

Art. 64.

Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia

1. L'istruttoria delle domande di contributo avviene a cura della Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia, di seguito Commissione di valutazione, che individua le domande ammesse a finanziamento.

2. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dura in carica fino all'avvenuta erogazione dei contributi di cui all'articolo 61 ed è composta da:

a) il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, di seguito Servizio competente, o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) un dipendente del Servizio competente;

c) il Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare o suo delegato;

d) il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria o suo delegato;

e) un funzionario impiegato presso il Servizio sanità pubblica veterinaria individuato dal Direttore del Servizio medesimo.

3. Gli esiti dei lavori della Commissione sono riportati in una relazione istruttoria conclusiva. Le attività di segreteria sono assicurate dal personale del Servizio competente.

Art. 65.

Istruttoria delle domande di contributo

1. L'istruttoria avviene esaminando separatamente le domande di contributo relative agli impianti collocati in ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.

2. La Commissione di valutazione verifica preliminarmente:

a) l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 62;

b) la completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 63 ai fini della richiesta delle necessarie integrazioni istruttorie.

3. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2, risultino ammissibili più domande di contributo vengono individuate le domande finanziabili in base all'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

a) sono giudicate finanziabili solo le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b);

b) solo in assenza delle domande di cui alla lettera a) del presente comma, sono giudicate finanziabili le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c).

4. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2:

a) risulti finanziabile un'unica domanda: la stessa è ammessa a finanziamento nel limite delle spese considerate ammissibili;

b) risultino finanziabili più domande: è ammessa a finanziamento, nel limite delle spese ammissibili, la domanda che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'allegato A alla presente legge ha ottenuto il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio fra due o più domande, viene selezionata la domanda per cui risulta la minor spesa ammissibile.

5. Sono considerate ammissibili solo le spese individuate nell'allegato B alla presente legge.

Art. 66.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 63, comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del Direttore del Servizio competente, all'unica domanda ammessa a finanziamento per ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.

2. I contributi sono concessi nel limite della spesa ritenuta ammissibile in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.

3. In caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto.


4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta in percentuale corrispondente a quella di cui al comma 3.

5. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f).

6. Il contributo può essere erogato in via anticipata ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. L'erogazione dell'intero contributo o dell'eventuale saldo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria «centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia».

8. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di costo a suo carico, calcolata ai sensi del comma 4, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.



Art. 67.

Restituzione dei contributi erogati

1. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria «centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia», è richiesta la restituzione dell'importo eventualmente erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 66, comma 6, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

2. Qualora l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), non venga mantenuto, il contributo concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

3. L'impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettera *f*), si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.

Art. 68.

Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale

1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni anche nell'area Canal del Ferro - Val Canale di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014, in cui non risultano esistere macelli o centri di sezionamento in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba per gli interventi di adeguamento del macello di proprietà, necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria «centro di sezionamento di selvaggina uccisa a caccia» ai sensi del medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del progetto di adeguamento;
- b) elaborati grafici;
- c) preventivo di spesa;

d) dichiarazioni di impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettere *e*) ed *f*).

3. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti delle spese riconosciute ammissibili in applicazione dell'allegato B alla presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere *e*) ed *f*).

5. L'erogazione del contributo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria «centro di sezionamento di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia». Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 2 e 3.

Art. 69.

Promozione dei centri di raccolta della selvaggina

1. Al fine di favorire il conferimento della selvaggina uccisa a caccia ai centri di lavorazione della carne finanziati ai sensi del presente capo, la Regione promuove la realizzazione di centri di raccolta delle spoglie di selvaggina presso le Riserve di caccia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e l'installazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, nel numero massimo di tre celle per Distretto.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 70.

Disposizioni finanziarie


1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24 (NORME IN MATERIA DI SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA ED ULTERIORI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE IN MATERIA VENATORIA E DI PESCA DI MESTIERE)

Art. 71.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole «, e cinque colombacci» sono soppresse.

Art. 72.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/1996

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:

«3. In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992, è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;

b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai pal-mipedi, ai trampolieri e alla cesena.»

Art. 73.

Modifiche all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996

1. All'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole «di eliminazione mediante combustione» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «Il Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

Art. 74.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2008

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera j sexies) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:

1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;
2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;

3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);

4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;

6) ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992;»;

b) le lettere j septies) e j octies) del comma 1 sono abrogate;

c) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:

«e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;».

Art. 75.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2008

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2008 le parole «l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

Art. 76.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2008

1. All'articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;»;

b) alla lettera e) del comma 3 le parole «strategie, obiettivi faunistici e criteri» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri;»;

c) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:


«f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.».



Art. 77.

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 6/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6/2008 dopo le parole «Orso bruno (*Ursus arctos*),» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato (*Canis aureus*),».

Art. 78.

Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008

1. All'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:

a) organizzate dalla Regione;

b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);

c) riconosciute dall'ENCI.

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.».

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.

7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell'inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni.

7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.».

Art. 79.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/2008

1. All'articolo 13 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «predisporre il PVD» sono inserite le seguenti: «anche solo per alcune specie,»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.».

Art. 80.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 6/2008

1. All'articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell'esame.».

Art. 81.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6/2008

1. All'articolo 15 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole «, il piano di prelievo venatorio» sono soppresse;

b) alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole «e il registro degli inviti».


Art. 82.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 6/2008

1. All'articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, dell'Associazione di cui all'articolo 19» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «dall'Assemblea dei soci e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento»;



c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:

a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;

b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);

c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.

3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.».

Art. 83.

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 6/2008

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2008 le parole «, con le modalità stabilite dall'Associazione di cui all'articolo 19,» sono soppresse e dopo le parole «sono tenute a partecipare.» è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le stesse non partecipino all'esposizione dei trofei la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore della Riserva di caccia con conseguente commissariamento.».

Art. 84.

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 6/2008

1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6/2008 sono abrogate.

Art. 85.

Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6/2008

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 6/2008 dopo le parole «del Distretto venatorio» sono inserite le seguenti: «o dell'associazione Riserva di caccia».

Art. 86.

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 6/2008

1. Il comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

«11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.».

Art. 87.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6/2008

1. All'articolo 25 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole «scarso rilievo» sono sostituite dalle seguenti: «non rilevante interesse»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.»;

c) al primo periodo del comma 3 le parole «inferiore all'annata venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque mesi» e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) al comma 7 le parole «è ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «sono consentiti l'immissione e».

Art. 88.

Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 6/2008 le parole «nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all'approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuano» sono soppresse.

Art. 89.

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2008 le parole «e all'Associazione dei cacciatori» sono soppresse.

Art. 90.

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 6/2008

1. All'articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.

1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:

a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;



b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).

1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al primo periodo del comma 3 le parole «di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori» sono sostituite dalle seguenti: «di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio» e le parole «istituito presso l'Associazione dei cacciatori» sono soppresse;

e) l'alinnea del comma 4 è sostituita dalla seguente: «L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:»;

f) alla lettera a) del comma 4 le parole «prova orale» sono sostituite dalle seguenti: «o più prove» e dopo le parole «zoologia applicata alla caccia,» sono inserite le seguenti: «sulle principali patologie della fauna selvatica,»;

g) al comma 6 le parole «e campi di tiro a volo» sono soppresse;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.»;

i) il comma 8 è abrogato.

Art. 91.

Modifica all'articolo 32 della legge regionale 6/2008

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 bis».

Art. 92.

Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2008

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

«2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;

b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;

c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;

d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;

e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.».

Art. 93.

Modifica all'articolo 34 della legge regionale 6/2008

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria.».

Art. 94.

Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008

1. Il comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

«2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell'articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).».

Art. 95.

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 6/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:


«b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;»;

b) la lettera e) è abrogata;

c) alla lettera g) le parole «comma 1,» sono soppresse;

d) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.».



Art. 96.

Modifica all'articolo 41 della legge regionale 6/2008

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 della legge regionale 6/2008 le parole «e le Province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata».

Art. 97.

Norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 77, è autorizzata la spesa di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 11 bis, comma 4 ter, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 48.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

7. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 quater, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per

ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1986, N. 56 (NORME IN MATERIA DI CACCIA, DI ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA, DI TASSIDERMIA, NONCHÉ DI PESCA IN ACQUE INTERNE)

Art. 98.

Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale 56/1986

1. All'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Regione per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

b) al comma 4 bis la parola «corso» è sostituita dalla seguente: «esame».

Art. 99.

Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:

a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008;

b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.»



Art. 100.

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986

1. L'articolo 9 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni

1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.

3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1987, n. 14 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE PER PARTICOLARI PRELIEVI DI FAUNA SELVATICA)

Art. 101.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1987

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale può essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.».

Art. 102.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/1987

1. All'articolo 5 della legge regionale 14/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexes), numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexes), numero 3)»;

b) al comma 1 bis la parola «soci» è sostituita dalla seguente: «cacciatori» e la parola «corso» è sostituita dalla seguente: «esame».

Capo VI

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA FAUNISTICA

Art. 103.

Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 21/1993

1. L'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), è abrogato.

Art. 104.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

«b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.».

Art. 105.

Norme transitorie in materia di attività venatoria

1. Al fine di consentire un'applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge:

a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98 e 102, hanno effetto dall'1 gennaio 2018;

b) l'articolo 2, commi 103 e 104, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assessment del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017;

c) le Commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 2, commi 103 e 104, della legge 14/2016 continuano a operare fino alla naturale scadenza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblies dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008 alle clausole minime di uniformità approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.



Art. 106.

Abrogazioni in materia di attività venatoria

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 148 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

b) i commi 103 e 104 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI CAPO I -

ENTRATA IN VIGORE

Art. 107.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 luglio 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2017, n. 0165/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 di data 24 dicembre 2013;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2009 recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 agosto 2014 recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;

Visto l'art. 13 della citata legge regionale n. 6/2010, che dispone che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti destinati agli apicoltori singoli o associati per le iniziative previste al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, siano stabiliti con apposito regolamento regionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

Ritenuto pertanto, in attuazione alle disposizioni normative sopra indicate, di emanare il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore degli apicoltori singoli o associati relativamente alle iniziative previste dalla norma succitata;

Considerato che i finanziamenti di cui si tratta, interessano una pluralità di iniziative volte all'esercizio dell'attività di apicoltura, quali la costruzione e la manutenzione dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici, l'acquisto di macchine ed attrezzature, nonché l'acquisto di alveari e di famiglie di api;

Considerato che i finanziamenti in parola sono concessi agli apicoltori singoli o associati, che posseggono apiari collocati sul territorio regionale e che ivi esercitano l'attività apistica;


Considerato che l'attività apistica è svolta anche nelle zone montane e svantaggiate;

Considerato che il numero degli alveari attualmente censiti saranno incrementati da ulteriori alveari acquistati con i finanziamenti previsti dalla citata normativa regionale di settore;

Considerato che la fase istruttoria del procedimento contributivo previsto dall'emanando regolamento per le singole tipologie di intervento da esso individuate, rappresenta una intrinseca complessità, sia sotto il profilo operativo che tecnico, venendo in considerazione sia gli elementi utili ai fini della ammissibilità di ciascuna richiesta, sia la differente tipologia dell'intervento per il quale il finanziamento è richiesto nonché il rispetto delle regole europee sugli aiuti *de minimis* nel settore agricolo di cui al sopraccitato regolamento (UE) 1408/2013;

Considerato inoltre, che il regolamento prevede cinque differenti fasce di percentuali in base alle quali il contributo è concesso e che, tale differenziazione degli importi oggetto di finanziamento regionale presuppone un'articolata attività di individuazione degli elementi da esso richiesti ai fini dell'ammissibilità al contributo, tenuto conto del costo minimo ammissibile, delle spese non ammissibili e delle già citate regole sugli aiuti di Stato;

Considerato altresì, che il regolamento prevede che i finanziamenti siano concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e pertanto la concessione dei finanziamenti suddetti esige il possesso di un'elevata competenza e conoscenza della materia oggetto dei finanziamenti, attività



che, secondo quanto previsto dalla citata legge regionale, si concluderà con una valutazione comparata delle domande e la conseguente formazione della graduatoria;

Considerato infine, che, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della complessità dell'attività amministrativa prevista dall'emanando regolamento, si rendono necessari termini superiori a novanta giorni per la conclusione del procedimento contributivo in parola;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1286;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) apicoltore: soggetto che esercita l'allevamento di api;
- b) arnia: contenitore per api;
- c) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- d) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

e) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6/2010;

f) apiario: un insieme unitario di alveari;

g) impresa unica: impresa come definita all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 di data 24 dicembre 2013;

h) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

i) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

j) giovane: persona di età compresa tra diciotto anni compiuti e quarantuno anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di finanziamento;

k) zone svantaggiate: le zone montane individuate dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia).

Art. 3.

Tipologie di iniziative ammesse

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2010, sono concessi finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alveari e famiglie di api.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti gli apicoltori, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere titolari di partita IVA;

b) essere residenti in Friuli-Venezia Giulia ed esercitare l'attività apistica sul territorio regionale.

2. Ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 6/2010, possono beneficiare dei finanziamenti gli apicoltori in possesso di un numero di alveari pari a:

a) 25 nel caso previsto all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento;

b) 15 nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento.

3. Ai fini del conteggio del numero di alveari si tiene conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i finanziamenti di cui al presente regolamento.

Art. 5.

Costi non ammissibili


1. Non sono ammissibili a finanziamento:

a) i costi sostenuti in data antecedente a quella di presentazione della domanda;

b) onorari di professionisti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nel caso in cui superino il dieci per cento del costo totale delle stesse;

c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

d) l'acquisto di beni usati.



Art. 6.

Tipologia e aliquote del finanziamento, costo minimo

1. Il finanziamento di cui al presente regolamento è concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

2. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima impresa unica, non può superare il massimale di 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. La concessione del finanziamento è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'allegato B, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima impresa unica, a norma del regolamento citato o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. Il finanziamento è erogato in conto capitale nelle seguenti percentuali del costo ritenuto ammissibile:

a) 60 per cento per gli interventi realizzati da giovani apicoltori o realizzati da apicoltori aventi sede aziendale nelle zone svantaggiate, per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera a);

b) 40 per cento per gli interventi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui alla lettera precedente e in zone diverse da quelle di cui alla lettera precedente, per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera a);

c) 80 per cento per gli interventi realizzati da giovani apicoltori, o realizzati da apicoltori aventi sede aziendale nelle zone svantaggiate, per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera b);

d) 70 per cento per gli interventi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui alla lettera precedente e in zone diverse da quelle di cui alla lettera precedente, per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera b);

e) 80 per cento per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera c).

5. Il costo minimo ammissibile per singola domanda di finanziamento è pari a 1.000,00 euro.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. La domanda di finanziamento, redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato A, è sottoscritta dal richiedente e presentata alla Direzione centrale attività agricole, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agro alimentare, di seguito denominato Servizio, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Il richiedente può presentare una sola domanda per ogni singola tipologia di iniziativa prevista all'art. 3 del presente regolamento.

3. La domanda di finanziamento contiene i seguenti elementi:

a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al finanziamento;

c) tipologia di intervento previsto con l'indicazione del relativo importo.

4. Alla domanda di finanziamento è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa agli aiuti *de minimis*, di cui all'allegato B;

b) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

5. Nel caso previsto all'art. 3, comma 1, lettera a), è allegata, inoltre, la seguente documentazione:

a) progetto, redatto da un tecnico abilitato indipendente, costituito da elaborati grafici, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e ubicazione catastale delle stesse;

b) computo metrico estimativo relativo alle opere oggetto della domanda di finanziamento, redatto sulla base del prezzario regionale vigente alla data della pubblicazione del regolamento;

c) offerte o preventivi di spesa per eventuali impianti tecnologici correlati ai lavori edilizi;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto.

6. Nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), sono allegate le offerte o i preventivi di spesa dei beni oggetto della domanda di finanziamento.

Art. 8.

Istruttoria delle domande e concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. Le domande sono istruite dal Servizio sulla base del seguente criterio:

a) domande presentate da giovani apicoltori;

b) domande presentate da apicoltori aventi sede aziendale nelle zone svantaggiate;

c) domande presentate da apicoltori diversi da quelli individuati alle lettere a) e b).

3. A parità di condizioni si concede priorità agli apicoltori in possesso del numero più basso di alveari alla data di presentazione della domanda di finanziamento, come risulta dalla banca dati nazionale, ed in caso di ulteriore parità, alle domande con minore importo di finanziamento richiesto.

4. Il Servizio, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) comunica l'avvio del procedimento;

b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;

c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

d) verifica l'ammissibilità dei costi;

e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000;

f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

5. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie predisposte per le singole tipologie di intervento individuate all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), formulate sulla base dei criteri individuati ai commi 2 e 3, sono adottati con decreto del direttore del Servizio entro venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

6. Il Servizio predispose i provvedimenti di concessione dei finanziamenti entro il termine di trenta giorni dalla approvazione delle singole graduatorie, sulla base della disponibilità delle risorse, e comunica alle imprese beneficiarie l'importo di aiuto spettante, la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.


Art. 9.

Rendicontazione dei costi e varianti

1. A conclusione dell'intervento, il beneficiario richiede al Servizio la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e di effettuazione degli acquisti, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione di regolare esecuzione dell'opera, nel caso previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a);

b) fatture in originale, o altra equipollente documentazione giustificativa, attestante il pagamento delle spese sostenute. Non è ammesso il pagamento in contanti.



2. Varianti al progetto o al preventivo approvato devono essere presentate al Servizio, il quale rilascia parere di compatibilità con l'intervento. Le varianti riduttive superiori al dieci per cento sono valutate in sede di rendicontazione, salvo le riduzioni di spesa legate ai prezzi di mercato che non costituiscono variante.

Art. 10.

Liquidazione dei finanziamenti

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta di verifica di avvenuta realizzazione delle opere, il Servizio completa l'istruttoria, provvede alla emissione del provvedimento di liquidazione finale.

Art. 11.

Obblighi del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 6/2010, al beneficiario è fatto divieto di cedere, vendere o distogliere dal loro uso specifico i beni oggetto del finanziamento per un periodo pari a:

a) cinque anni dalla data della concessione del finanziamento, nel caso di beni immobili e mobili;

b) tre anni dalla data della concessione del finanziamento, nel caso di alveari e famiglie di api.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Divieto di cumulo degli aiuti

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Art. 14.

Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2018, ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Art. 15.

Disposizione transitoria

1. La domanda di finanziamento, per l'anno 2017, può essere presentata dal giorno di entrata in vigore del regolamento ed entro i trenta giorni successivi.

2. Per l'anno 2017, il termine di cui all'art. 8, comma 4, è ridotto a trenta giorni.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2017, n. **0166/Pres.**

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2017)

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico-regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»;

Visto in particolare l'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007», in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1 gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», emanato con proprio decreto 22 aprile 2014, n. 071/ Pres., come modificato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0106/Pres., con proprio decreto 8 aprile 2015, n. 073/Pres., e con proprio decreto 11 maggio 2016, n. 097/Pres., di seguito Regolamento, con il quale è stata data attuazione al sopra citato articolo 21 della legge regionale 11/2009;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto in particolare l'articolo 41, comma 3-bis, del decreto legislativo 148/2015, che disciplina l'ipotesi di trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, prevedendo la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale



straordinaria (ancorché con un ammontare ridotto del 50 per cento) anche per il periodo di esecuzione del contratto di solidarietà oggetto di trasformazione;

Visto l'articolo 8, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, che ha novellato il succitato articolo 21 della legge regionale 11/2009 inserendo il comma 3 bis, in base al quale la concessione dei benefici regionali previsti la sottoscrizione dei contratti di solidarietà difensiva è compatibile con la trasformazione degli stessi in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa;

Ritenuto di adeguare il Regolamento sopra descritto innovato alle modifiche del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 21 giugno 2017 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1269;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)) è aggiunto il seguente:

«1-bis. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, della legge regionale 11/2009, la concessione dei contributi di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.».

Art. 2.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 dopo la lettera a bis) è aggiunta la seguente:

«a-ter) per contratto di solidarietà espansiva, il contratto collettivo aziendale stipulato ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che, al fine di incrementare gli organici, prevede, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.».

Art. 3.

Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 è aggiunto il seguente:


«9-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1 bis, anche con riferimento al periodo di esecuzione del contratto di solidarietà oggetto di trasformazione trovano applicazione i commi 1, 2-bis, 4, 5, lettera b), 6, 6-bis e 8.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1-bis:
a) trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 6;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 4, alla domanda di contributo deve essere allegata:
1) una copia del contratto collettivo che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà da difensiva in espansiva;



2) una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'intervenuta concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 148/2015;

c) fermo restando quanto previsto dal comma 5, qualora la concessione da parte del competente organo nazionale di cui alla lettera b), numero 2), non risulti intervenuta entro il termine di cui al comma 3, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo nazionale sul relativo sito istituzionale.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2017, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ed in particolare l'art. 4, comma 30, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese;

Visto il successivo comma 31 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati presso la Direzione centrale ambiente ed energia e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1339;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2.


Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale, di proprietà di imprese.

Art. 3.

Regimi d'aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352) o, in relazione al settore di attività dell'impresa, in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352) e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190).



Art. 4.

Beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:

a) le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall'allegato 1 del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;

b) le grandi imprese.

2. Non possono beneficiare dei contributi:

a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

d) le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.

Art. 5.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata alla domanda di contributo e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale n. 18/2003, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 6.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena d'inammissibilità, dal 1° al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa richiedente o da altro soggetto autorizzato, è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere completa del cronoprogramma di esecuzione dell'intervento;

b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle voci ammissibili a contributo di cui all'art. 8;

c) due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:

1) sede legale o unità operativa presso la quale si realizza l'intervento;

2) proprietà dell'edificio oggetto dell'intervento;

3) il possesso dei requisiti di micro-piccola-media impresa ai sensi dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE;

4) l'inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso;

5) il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003;

6) non avere l'impresa richiedente riportato le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001;

7) l'autonomia dell'impresa richiedente il contributo e l'insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese oppure l'indicazione di tali rapporti;

8) l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo;

9) di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo «*de minimis*» oppure di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo «*de minimis*» con l'indicazione dell'importo;

e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

3. Il richiedente presenta distinte domande per la sede legale nonché per ciascuna unità operativa oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, sono presentate due distinte domande.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a quindici giorni.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., esclusivamente:

a) le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;

b) le spese relative ad analisi di laboratorio;

c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

3. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l'importo massimo di 500,00 euro.

4. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

5. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non sono ammissibili le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.

Art. 9.

Importo del contributo

1. Il contributo è concesso, nei limiti posti dal regime d'aiuto, nella seguente misura:

a) per le micro-imprese, 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 15.000,00 euro;

b) per le piccole e medie imprese, 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 30.000,00 euro;

c) per le grandi imprese, 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 40.000,00 euro.



Art. 10.

Graduatoria e concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7/2000 nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente. È in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile.

3. Il provvedimento con il quale è approvata la graduatoria nonché l'elenco delle domande non ammissibili a contributo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale.

4. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 8 e 9, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera b).

5. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

6. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziare, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

Art. 11.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'art. 12, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

Art. 12.

Rendicontazione

1. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa:

a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l'avvenuto pagamento;

b) due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;

c) copia del Piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'azienda sanitaria territorialmente competente;

d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento.

2. In luogo della documentazione di cui alla lettera a), comma 1, la rendicontazione della spesa può essere assolta con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, presentando altresì i documenti giustificativi della spesa relativa all'attività di certificazione.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

4. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art. 13.

Controlli

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 14.

Cumulo

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell'importo dell'intervento.

Art. 15.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 16.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00361

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 15.

Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012, n. 2 del 2017 e n. 4 del 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 205 del 18 luglio 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione



periodica della normativa previsto a livello europeo dal «Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione» di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 [*Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)*], mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

Art. 3.

Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017

1. Alla fine della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 [Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne)], in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) le parole «fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative per i comportamenti sopradescritti» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2017 le parole «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.» sono sostituite dalle seguenti: «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2017

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 [Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)] le parole «Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli

esercizi 2017, 2018 e 2019» e le parole «nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.».

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2017 le parole «Per gli esercizi successivi al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi successivi al 2019».

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 2017

Il Presidente: BONACCINI

(*Omissis*).

17R00339

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I n. 206 del 18 luglio 2017*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, detta norme:

a) volte al recepimento di disposizioni legislative statali e all'adeguamento delle norme regionali nelle materie relative all'ambiente e alla difesa del suolo e della costa, in particolare per quanto riguarda la forestazione, la procedura di valutazione di impatto ambientale, il ciclo dei rifiuti, le sanzioni relative al demanio idrico;



b) finalizzate all'aggiornamento della normativa regionale per quanto riguarda i piani di settore, i contratti di fiume, l'utilizzo del reticolo idrografico, il sistema informativo regionale sui rifiuti, le sanzioni connesse a misure previste dalla pianificazione regionale sulla qualità dell'aria, la collaborazione e l'integrazione istituzionale;

c) volte e a introdurre o a confermare misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici negli anni 2012 e 2016.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI E IL RECEPIMENTO DI DISCIPLINE STATALI

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORESTAZIONE

Art. 2.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 30 del 1981

1. L'art. 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975 n. 6) è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Regolamento forestale regionale*). —

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'art. 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001.

2. Il regolamento forestale recante le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) disciplina sull'intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per:

a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e in coerenza con il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

c) le aree protette e i siti della Rete natura 2000, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di misure di conservazione generali riguardo alle attività di cui al comma 3.

3. Il regolamento forestale stabilisce le norme tecniche delle attività di seguito elencate:

a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;

b) coltivazione dei castagneti da frutto;

c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufole coltivate e tutte le aree oggetto di interventi di imboscamento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;

d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;

e) gestione dei terreni saldi, dei terreni pascolivi, e dei terreni agricoli limitatamente ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo n. 3267 del 1923;

f) comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della legge n. 353 del 2000;

g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;

h) produzione di legno e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.

4. Il regolamento forestale individua gli interventi forestali e le altre attività soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a comunicazione.

5. La gestione delle procedure autorizzative, da parte degli enti territorialmente competenti ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Gli enti competenti, ai fini dell'utilizzo dell'applicativo, devono offrire il supporto tecnico a tutti i cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale che ne fanno richiesta.

6. Gli interventi selvicolturali eseguiti in conformità al regolamento forestale sono riconducibili ai tagli colturali di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. Gli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono integrare le prescrizioni del regolamento forestale, attraverso i propri regolamenti di settore o le misure di conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti, quando sia dimostrato che le stesse risultino insufficienti per la tutela dei territori interessati e di particolari habitat e specie presenti.

8. La presente legge e il regolamento forestale di cui al presente articolo costituiscono in ambito regionale i riferimenti normativi a supporto dell'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati limitatamente alla parte relativa alla materia forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità. Il sistema telematico regionale di cui al comma 5 costituisce uno strumento di supporto all'applicazione del medesimo regolamento relativamente all'applicazione delle regole sulla tracciabilità e sulla dovuta diligenza degli operatori del settore.»



Art. 3.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981

1. L'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Vigilanza e sanzioni*). — 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000, spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'art. 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) con l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale, e con gli altri soggetti preposti dalla legge, nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'art. 13 della presente legge si applicano, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 100,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di € 100,00 per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente competente ovvero delle piante stradiccate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'art. 13 della presente legge;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 € a 50,00 € ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 € per l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilità permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 € a 300,00 € per il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e negli altri ambiti di interesse forestale;

e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 500,00 € per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).

3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.

4. Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.»

Art. 4.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento forestale recante le PMPF in attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'art. 2, comma 1, della presente legge.

2. Le sanzioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'art. 3, comma 1, della presente legge, si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'art. 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

3. I terreni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano rimboschiti da almeno cinque anni per effetto di atti di occupazione temporanea o di sotmissione di cui al regio decreto legislativo n. 3267 del 1923 sono riconsegnati, dagli enti che ne erano entrati in possesso o da quelli ad essi succeduti nell'esercizio delle funzioni, ai legittimi proprietari.

4. Gli articoli 6, 7, 11 e 14 della legge regionale n. 30 del 1981 sono abrogati.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SACCA DI GORO


Art. 5.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 36 del 1995

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 36 (Interventi a sostegno delle attività di gestione della Sacca di Goro) le parole «alla Provincia di Ferrara» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune di Goro» e le parole «sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi sono svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nell'ambito del relativo programma annuale di attività.»



3. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 36 del 1995 le parole «alla Provincia di Ferrara» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune di Goro».

4. La lettera *d*) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è abrogata.

5. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

«4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Goro, di un programma triennale delle attività, con la specificazione di quelle a cui si intende dare attuazione in ciascuna annualità. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 36 del 1995

1. L'art. 2 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. I progetti e gli interventi di cui all'art. 1, se compresi nel territorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, devono inserirsi nel quadro delle iniziative previste dall'Ente. In ogni caso il Comune deve acquisire tutti i pareri e gli atti di assenso necessari ai sensi della normativa vigente.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 36 del 1995

1. L'art. 3 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 9 -Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017/2019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).»

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE A INFRASTRUTTURE

Art. 8.

Modifiche all'art. 164-bis della legge regionale n. 3 del 1999

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 164-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole «la riqualificazione,» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo le parole «standard tecnici e funzionali sulla stessa», sono inserite le seguenti: «o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale».

2. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituita dalla seguente:

«*c*) opere, rese necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa.»

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 10.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9 del 1999


1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) le parole «i progetti elencati» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti di nuova realizzazione elencati»;

2. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole «i progetti» sono inserite le seguenti: «di nuova realizzazione».

Art. 11.

Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4-bis legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente: «2 bis. In caso di procedura di V.I.A. effettuata ai sensi del comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'art. 17, comma 10, per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.»



Art. 12.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9 del 1999

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogata.

2. Al secondo periodo del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole «La convenzione è onerosa per le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione è onerosa per i Comuni».

Art. 13.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

«3. Alle procedure di V.I.A. relative ad attività produttive si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).».

2. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Alle procedure di V.I.A. relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente: «La domanda è presentata secondo le modalità informatiche definite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all'art. 8.».

2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera *c*)» sono inserite le seguenti: », nonché le osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni del proponente»;

3. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole «preliminare con finalità istruttorie» sono sostituite dalle seguenti: «istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Alla lettera *g*) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 9 del 1999, la parola «decommissioning» è sostituita con la seguente: «decommissioning».

Art. 17.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole «, le province» sono soppresse.

Art. 18.

Modifiche all'art. 15-bis della legge regionale n. 9 del 1999

1. Al termine del comma 1 dell'art. 15-bis della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole «corso della valutazione» è aggiunto il seguente periodo: «È facoltà del proponente prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:


«2. Il provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto in base alla vigente normativa.».

3. L'alinea del comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: «La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, acquisisce e sostituisce in particolare:».

4. Dopo la lettera *b*) del comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserita la seguente:

«*b bis*) l'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). A tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche i documenti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 ed il provvedimento finale di V.I.A. contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atti che l'AUA sostituisce ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;».

5. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole «Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenersi unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi.» sono sostituite dalle seguenti: «Le proposte di varian-



te alla pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di V.I.A.».

6. Al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole «In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale provinciale e la Provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica comunale, ai fini dell'intesa».

7. Il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

Art. 20.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito della procedura di V.I.A. l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURET, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto di cui all'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

Art. 22.

Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999

1. Agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto A.1.6 dell'allegato A.1, le parole «Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma» sono sostituite dalle seguenti: «Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche sulla terraferma»;

b) al punto B.1.2 dell'allegato B.1, le parole «Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Attività di ricerca di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie»;

c) al punto B.1.3 dell'allegato B.1, le parole «Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi» sono sostituite dalle seguenti: «Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi»;

d) il punto B.1.5 dell'allegato B.1, «Impianti per il trattamento di residui radioattivi» è abrogato;

e) al punto B.1.12 dell'allegato B.1, le parole «Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale» sono sostituite dalle seguenti: «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;

f) al punto B.2.59 dell'allegato B.2, le parole «Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi»;

g) al punto B.3.7 dell'allegato B.3, le parole «Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri» sono sostituite dalle seguenti: «Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri».

Capo V

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI RELATIVE AL PIANO REGIONALE SUGLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 23.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2005

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e 12.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole «sentito il Comitato regionale di cui all'art. 7,» sono soppresse.


Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PAESAGGI PROTETTI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 25.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 6 del 2005

1. I commi 1 e 2 dell'art. 50 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono sostituiti dai seguenti:



«1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'art. 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonché la sostenibilità finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.»

Art. 26.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Il comma 7 dell'art. 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

«7. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.»

Art. 27.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 6 del 2005

1. I commi 1 e 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 6 del 2005 sono sostituiti dai seguenti:

«1. All'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'art. 12, anche su proposta delle comunità interessate sulla base di processi partecipativi.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta la proposta di istituzione delle aree di riequilibrio ecologico non comprese nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.»

Art. 28.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Il comma 6 dell'art. 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione delle aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.»

Capo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Art. 29.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) sono aggiunte le parole «e minerarie relative a minerali solidi».

Art. 30.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente: «L'Agencia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.»


Capo VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CICLO DEI RIFIUTI

Art. 31.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono sostituiti dai seguenti: «L'attività di avvio al recupero, prevista dall'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 tra le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo, è svolta dal concessionario del servizio. Il concessionario può svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio al recupero per una quota non inferiore al 30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'allegato E alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della frazione organica, raccolte separatamente, è gestita in subaffidamento da un soggetto economico se-



lezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della normativa vigente. Il bando per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve prevedere la percentuale massima di attività complessivamente oggetto di subaffidamento del servizio, tenendo conto anche dell'attività di cui al presente comma. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2015 è inserito il seguente: «8-bis. Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, svolge anche l'attività di recupero della frazione organica negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio o di imprese ad esso collegate o controllate, fermo restando l'obbligo di subaffidamento di una quota non inferiore al 30 per cento dei rifiuti destinati al recupero entro la quota complessiva stabilita dal bando, in conformità a quanto previsto al comma 8. Qualora nel mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attività, Atersir provvede a pianificare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.».

Art. 32.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2015 è sostituito dal seguente: «4. Il Fondo è destinato:

a) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai Comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;

b) a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;

c) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.

Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4, il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo.».

Capo IX

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SANZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO

Art. 33.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 7 del 2004

1. Il comma 6 dell'art. 21 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è abrogato

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Art. 34.

Pianificazione ambientale di settore

1. Ai fini della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, si applica la procedura disciplinata nei titoli I e II della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). La medesima disciplina si applica anche per la modifica dei piani.

2. La Giunta regionale presenta gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali di piano all'assemblea legislativa, che su di essi si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno.

3. A seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale la proposta di piano completa di tutti gli elaborati costitutivi è sottoposta alla fase di consultazione prevista dagli articoli 13, commi 5 e 6 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'avviso di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) e comunicato agli enti territoriali regionali.

4. Dalla data di adozione della proposta di piano trovano applicazione le norme di salvaguardia previste dalla disciplina regionale generale in materia di pianificazione territoriale.


5. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Assemblea legislativa, esaminate e decise le osservazioni presentate, approva il piano.

6. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione.

Art. 35.

Contratti di fiume

1. In coerenza con quanto disposto dall'art. 68-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Regione Emilia-Romagna promuove i contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico che perseguono la tutela delle risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori perifluviali, contribuendo allo sviluppo locale delle relative aree, e ne riconosce l'importanza nell'ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.



2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali negli ambiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e interventi volti a promuovere la diffusione di una cultura dell'acqua caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, favorire la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati che operano e interagiscono nella gestione dell'acqua e dei sistemi paesistico-ambientali ad essa connessi, incentivare la divulgazione dei principi, delle metodologie e dei risultati ottenuti con i contratti di fiume, anche attraverso il coinvolgimento di Università ed Istituti di ricerca. La Regione assicura inoltre la coerenza tra le azioni previste nei contratti di fiume con i propri strumenti di pianificazione e programmazione e verifica il rispetto degli impegni assunti anche nella pianificazione e programmazione locale.

3. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione ed integrazione territoriali.

Art. 36.

Disposizioni per l'utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale

1. Al fine di ottimizzare l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito utilizzare per il vettoriamento della stessa i corsi d'acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica, da considerarsi nel complesso quale rete di interconnessione, atta a raggiungere gli utenti riducendo la necessità di nuove opere.

2. L'autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento di cui al comma 1, previo parere dell'ente che ha in gestione il corso d'acqua se soggetto diverso. Per il vettoriamento è di norma corrisposto un canone, determinato tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d'acqua.

3. La risorsa vettoriata è riservata all'utente al quale è concessa. I concessionari della risorsa idrica che utilizzano opere di derivazione insistenti sul tratto di corso d'acqua interessato dal vettoriamento non possono prelevare qualora la portata dello stesso, al netto della risorsa vettoriata, sia inferiore al deflusso minimo vitale.

Art. 37.

Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore

1. In coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 7 (Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)), la Regione Emilia-Romagna promuove la stipula di apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica finalizzate alla gestione del reticolo idrografico minore demaniale connesso con la rete di bonifica.

2. Ai fini del presente art. la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione e condivisione con le comunità locali.

Art. 38.

Strumenti di collaborazione per l'attuazione della riforma delle Autorità di bacino

1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere intese o accordi con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di assicurare, anche attraverso disposizioni organizzative, il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria di tale processo.

Art. 39.

Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere

1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell'ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) in relazione alle attività ad essa riconosciute dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) e dalla legge regionale n. 13 del 2015 e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia.

2. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1, la Regione può sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo comma.

Art. 40.

Adempimenti relativi al Sistema informativo regionale sui rifiuti

1. I gestori degli impianti che trattano rifiuti sono tenuti a fornire le informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema informativo regionale sui rifiuti adottato dalla Regione, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta. La violazione dell'obbligo di fornire le suddette informazioni comporta l'applicazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti relativi agli altri flussi informativi previsti a carico dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei gestori degli impianti inclusi nella regolazione pubblica del servizio, e le sanzioni ad essi applicabili ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).

3. Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 23 del 2011 l'Arsir mette a disposizione della Commissione assembleare competente la rendicontazione dei costi consuntivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - prevista dalla normativa regionale - ed i piani economico-finanziari dei Comuni.



Art. 41.

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2015

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16 è aggiunto il seguente art. «Art. 9-bis - Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani. — 1. La violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00.

2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono effettuate dai Comuni tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle relative funzioni. A tale fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.».

Art. 42.

Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria

1. La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 € e non superiore a 500,00 € a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.

2. La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 € e non superiore a 500,00 € a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Art. 43.

Partecipazione all'Associazione Sprecozero.net

1. Al fine di perseguire il corretto utilizzo delle risorse, lo scambio di informazioni e l'accesso a iniziative di prevenzione e recupero degli sprechi da parte degli enti territoriali, in continuità con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) la Regione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata a

partecipare all'Associazione Sprecozero.net-Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco.

2. L'Associazione Sprecozero.net ha come finalità statutarie la condivisione, promozione e diffusione delle migliori iniziative utili nella lotta agli sprechi, in particolare alimentari.

3. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che lo Statuto e le iniziative dell'Associazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che l'Associazione non persegua fini di lucro.

4. La Regione aderisce all'Associazione Sprecozero.net quale socio ordinario, e a tale fine è autorizzata a corrispondere all'Associazione una quota associativa annuale pari a 250,00 €, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a valere sulla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

6. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione all'Associazione e ad esercitare i diritti inerenti alla qualità di associato.


TITOLO IV

MISURE A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI
DA EVENTI SISMICI

Art. 44.

Interventi del «Sistema Emilia-Romagna» nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi

1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive de-



liberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di seguito Agenzia regionale, a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgente di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche o di strutture ed infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei territori dei comuni colpiti.

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia la realizzazione di strutture ed infrastrutture sia l'acquisizione di beni o servizi volti al superamento dell'emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali aree.

3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia regionale ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.

4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale.

5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e delle successive disposizioni attuative, e dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.

6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire, a seguito della chiusura del conto corrente bancario di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.

Art. 45.

*Modifiche all'art. 34 della legge regionale
n. 19 del 2012*

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole «negli anni 2012, 2013, 2014, 2015

e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 2012 al 2017».

2. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole «quindici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto milioni».

TITOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ad eccezione dell'art. 44, il quale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nel BURERT, in conformità all'art. 55 dello Statuto regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 2017

BONACCINI

(Omissis).

17R00340

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2017, n. 35.

Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 59/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 28 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


(Omissis).

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);



Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»);

Considerato quanto segue:

1. La possibilità di trasportare gli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale dipende attualmente dai regolamenti che le varie aziende di trasporto applicano autonomamente nelle diverse città, anche se le linee guida seguite nell'elaborazione di tali atti sono le stesse, pur con qualche differenza marginale;

2. Tali regolamenti prevedono, in genere, che a bordo delle vetture non siano ammessi animali ad eccezione del trasporto gratuito di cani-guida per non vedenti, di cani di piccola taglia, purché tenuti in braccio e muniti di museruola a fitte maglie e di altri animali di piccola taglia, purché racchiusi in ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte che impediscano il contatto fisico con l'esterno;

3. La legge regionale n. 59/2009 non disciplina l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto, prevedendo solo che i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale;

4. Si rende pertanto necessario adeguare la normativa regionale, prevedendo esplicitamente che è consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale;

5. L'intervento normativo eviterà, inoltre, il ripetersi di controversi episodi riguardanti il divieto di salire sui mezzi di trasporto pubblico locale a persone accompagnate dai loro animali domestici;

Approva la presente legge

Art. 1.

*Inserimento del capo III-bis
nella legge regionale n. 59/2009*

1. Dopo il capo III della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»), è inserito il seguente: «Capo III-bis - Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale».

Art. 2.

Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale - Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 59/2009.

1. Dopo l'art. 18 nel capo III-bis della legge regionale n. 59/2009 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. — 1. Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale

1. È consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

2. È consentito l'accesso di un solo cane per detentore. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali d'affezione sono custoditi in appositi trasportini.

3. Il detentore che conduce l'animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2.».

Art. 3.

Norma di prima applicazione - Inserimento dell'art. 18-ter nella legge regionale n. 59/2009.

1. Dopo l'art. 18-bis della legge regionale n. 59/2009 è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Norma di prima applicazione). — 1. Le disposizioni dell'art. 18-bis entrano in vigore il 31 marzo 2018. Entro tale data i soggetti gestori adeguano le carte dei servizi alle disposizioni contenute nel medesimo articolo.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 19 luglio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11 luglio 2017.

(Omissis).

17R00399



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019” della Regione Basilicata, pubblicata sul Bur n. 21 del 30 giugno 2017.

Nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 giugno 2017, per mero errore materiale, è necessario apportare la seguente errata corrige pubblicata nel n. 29 del 1° agosto 2017:

alla rubrica dell'art. 3 il numero della legge regionale 30 dicembre 2016 deve intendersi correttamente 31 anziché 30.

17R00469


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-006) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 2 1 7 *

€ 4,00

